

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)	In caso di orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi: – fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 30 lavorativi annui</u>; – da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui</u>; – da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 37 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 45 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: <u>giorni 47 lavorativi annui</u>. In caso di orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi: – fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 26 lavorativi annui</u>; – da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 28 lavorativi annui</u>; – da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 39 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: <u>giorni 41 lavorativi annui</u>.	Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Nell'anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, con esclusione dei periodi di: – aspettativa per motivi privati; – sospensione dall'impiego o dal servizio; – aspettativa per ricongiungimento familiare all'estero; – aspettativa per congedo per la formazione; – aspettativa per contratti o assegni di ricerca; – licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000); – aspettativa per assenze indebitamente fruite, qualora la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare (art. 911-bis D. Lgs 66/2010). Pur essendo utili ai fini del suddetto computo, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di: – aspettativa per mandato elettorale; – aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale; – licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie; – licenza straordinaria per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001); – aspettativa per assenze indebitamente fruite (art. 911-bis D. Lgs 66/2010).	Per Esercito, Marina e Aeronautica: – art. 12 D.P.R. 394/1995; – art. 11 D.P.R. 255/1999; – art. 12 D.P.R. 163/2002; – art. 11 D.P.R. 171/2007; – art. 12 D.P.R. 40/2018. Per l'Arma dei Carabinieri: – art. 47 D.P.R. 395/1995; – art. 55 D.P.R. 254/1999; – art. 55 D.P.R. 164/2002; – art. 29 D.P.R. 170/2007; – art. 26 D.P.R. 39/2018. Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996. Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG 2020 0499444 del 23 dicembre 2020.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece, riducibile in ragione di assenza per infermità. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i 18 mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i 18 mesi successivi all'anno di spettanza. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall'interessato. Vige il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione della stessa (per le deroghe a tale principio consultare la circolare citata nei riferimenti normativi/applicativi).	
ORDINARIA (per periodi di servizio prestato all'estero) – Per il personale destinato isolatamente a prestare servizio all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari o presso Enti, Comandi od Organismi internazionali o destinato presso i contingenti di pace ONU.	<u>Giorni 30 annui.</u>	Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'Organismo, accettate dall'Autorità nazionale.	Art. 12, co. 2 D.P.R. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, co. 2 D.P.R. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Artt. 39, 1808 (ex L. 642/1961) e 1809 (ex L. 838/1973) D. Lgs 66/2010. Direttiva di Segredifesa n. 292563/01/38530/92/300 del 27 luglio 1992. Direttiva SMD-G-033 – Edizione

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
- Per il personale destinato presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero. - Per il personale inviato nei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area.	<u>Giorni 30 annui.</u> <u>Giorni 37 annui</u>, per il personale in servizio in sedi disagiate. <u>Giorni 40 annui</u>, per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate. Matura la licenza ordinaria di durata pari a quella che avrebbe maturato in territorio nazionale.	La licenza ordinaria maturata in teatro operativo può essere fruita solo al rientro in Patria al termine della missione (durante il periodo di permanenza all'estero il personale ha diritto ai giorni di assenza indicati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi).	2013. (Già disciplinato con la Circolare di Persomil n. M_D GMIL II 5 1 0306640 del 24 luglio 2012, come integrata dalla circolare n. M_D GMIL1 II SSS/2013/0003963 del 7 gennaio 2013, entrambe abrogate con la presente Guida Tecnica).
STRAORDINARIA FINO AD UN MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI			
<u>Gravi motivi:</u> - per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, della parte di un'unione civile, del convivente di fatto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi; - per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica;	<u>Giorni 10</u> per coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, genitori, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna. <u>Giorni 7</u> per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna. Durata pari a quella della prognosi riportata sulla certificazione medica che attesta la necessità di cure a carico del destinatario.	Non è differibile per esigenze di servizio. Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. Il Comandante di Corpo ha il potere discrezionale di valutare la gravità dei	Art. 1, commi 20 e 36 L. 76/2016. Art. 13, co. 1 D.P.R. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48, co. 1 D.P.R. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Art. 37 D.P.R. 3/1957. Art. 3, co. 41, L. 537/1993. Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
– per gravi motivi debitamente documentati;	<u>Fino a 45 giorni annui.</u>	motivi addotti dal richiedente, accertandone la reale esistenza. Tale tipologia di licenza è concessa anche per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, qualora l'assenza abbia durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero.	Edizione 1990. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996. Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014. Art. 10 D.P.R. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 24 D.P.R. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri). Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018.
<u>Matrimoniale</u>	<u>Giorni 15.</u>	E' possibile beneficiarne in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze o della unione civile, quindi, sia anteriormente sia posteriormente ad essa, purché il periodo in argomento rispetti il nesso di collegamento con l'evento.	Art. 37 D.P.R. 3/1957. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.
<u>Convalescenza</u>	Per il numero di giorni della temporanea non idoneità al servizio stabiliti dal competente Organismo medico militare.	Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. Non è cumulabile con la licenza ordinaria.	Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990. Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per esami:</u> – militari; – di stato o per l’abilitazione all’esercizio della professione; – scolastici, universitari e post universitari, ovvero riguardanti altri corsi svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio; – per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l’accesso ad altre carriere.	<u>Fino a giorni 30.</u> <u>Fino a giorni 15.</u> Per la durata dei giorni delle prove di esame e del tempo necessario a raggiungere la sede di svolgimento delle stesse. <u>Giorni 8 annui.</u>	E’ dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, al fine di completare la preparazione degli esami. I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto l’Amministrazione può, nel bando di concorso, prevedere un periodo inferiore, o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza. E’ frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame. Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. Compete per lo svolgimento delle prove concorsuali più l’eventuale viaggio. La licenza straordinaria per esami è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.	Art. 37 D.P.R. 3/1957. Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica – Edizione 1990. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996. Art. 78 D.P.R. 782/1985. Art. 18 D.P.R. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 54 D.P.R. 395/1995 (per l’Arma dei Carabinieri).
<u>Per aggiornamento scientifico.</u>	<u>Giorni 8 annui.</u>	Viene concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio: – agli Ufficiali medici in servizio permanente;	Art. 23 D.P.R. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 58 D.P.R. 57/2022 (per l’Arma dei Carabinieri).

LICENZE

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		– ai militari in servizio permanente tenuti a rispettare obblighi formativi o di iscrizione ad albo/elenco professionale ai fini dell'attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora quest'ultima non vi provveda in proprio.	
<u>Cure termali</u>	<u>Giorni 15 annui.</u>	Il beneficio, già riconosciuto al personale “invalido per servizio” ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall’art. 1506 D.Lgs. 66/2010, attraverso l’espresso richiamo all’art. 13 D.L. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali, che non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno, sono concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, <u>su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL</u> (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell’interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base). Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate. Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno. Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.	Art. 37 D.P.R. 3/1957. Art. 13 D.L. 463/1983. D.M. Sanità del 15 dicembre 1994. Art. 1506, co. 1, let. a) D. Lgs. 66/2010. Circolari periodiche di Igesan.
<u>Per la valorizzazione economica del congedo parentale.</u>	<u>Giorni 45.</u>	E' concessa, a richiesta del militare genitore, al fine di percepire il <u>trattamento economico intero</u> (per un massimo di 45 giorni) entro il sesto anno di età del figlio, nell'ambito dei 9 mesi di	Art. 11 D.P.R. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 25 D.P.R. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri).

LICENZE

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		congedo parentale retribuiti –secondo la previsione dell’art. 34 D.Lgs. 151/2001– al 30% (vedasi, al riguardo, la successiva licenza straordinaria per congedo parentale oltre il limite di 45 giorni annui). In tale ipotesi, ciascun giorno di assenza viene computato in diminuzione sia del periodo di 6 mesi del congedo parentale entro i primi 6 anni di vita del figlio, sia del limite di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria nell’anno in cui il beneficio viene fruito. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.	(Già disciplinato con il Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogato con la presente Guida Tecnica). Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.
STRAORDINARIA OLTRE IL LIMITE DI 45 GIORNI ANNUI			
<u>Speciale di trasferimento.</u>	In territorio nazionale: <u>Giorni 20</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio. <u>Giorni 10</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. Per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero: <u>Giorni 30</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio.	Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell’interessato, da presentarsi all’atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall’attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro. E’ cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all’estero.	Art. 13 D.P.R. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48 D.P.R. 395/1995 (per l’Arma dei Carabinieri). Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica – Edizione 1990. (Già disciplinato con la Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 2012 0248948 del 4 giugno 2012, abrogata con la presente Guida Tecnica).

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	<u>Giorni 20</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.		
<u>Per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.</u>	<u>Giorni 15 annui.</u>	La licenza spetta ai militari classificati di Cat. "A" operanti in "zona controllata". Può essere fruita anche in misura frazionata.	Art. 1506, co. 1, let. b) D. Lgs 66/2010. Art. 5 L. 724/1994. Art. 133 D.Lgs. 101/ 2020.
<u>Per donazione di organi.</u>	Per il tempo necessario ad effettuare la donazione, compresi gli eventuali ricoveri, e per il ripristino dell'efficienza psicofisica.	La licenza spetta anche nel caso di donazione di midollo osseo.	Art. 56, co. 2 D.P.R. 254/1999 (per l'Arma dei Carabinieri) e art. 12, co. 2 D.P.R. 255/1999 (per Esercito, Marina e Aeronautica).
<u>Per campagna elettorale.</u>	Per la durata della campagna elettorale.	Unitamente alla richiesta di licenza l'interessato dovrà produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presenta come candidato.	Art. 1484 D. Lgs 66/2010. (Già disciplinato con la Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012, abrogata con la presente Guida Tecnica).
<u>Per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca.</u>	Per la durata del dottorato di ricerca.	E' senza assegni. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria. La concessione è subordinata ai pareri degli Organi sovraordinati sulla catena gerarchica.	Art. 2 L. 476/1984. Art. 1506, co. 1, let. c) D. Lgs 66/2010. (Già disciplinato con la Circolare di Persomil M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012, abrogata con la presente Guida Tecnica).
<u>Per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di</u>	Per la durata del corso o dell'attività di ricerca.	E' senza assegni ed è concessa ai vincitori di borse di studio universitarie.	Art. 6 L. 398/1989. Art. 1506, co. 1, let. d) D. Lgs

LICENZE

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</u>		E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria.	66/2010. (Già disciplinato con la Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012, abrogata con la presente Guida Tecnica).
<u>Operazioni di soccorso per aderenti ad associazioni di volontariato.</u>	Fino a <u>giorni 30 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 90 annui</u> , elevati rispettivamente a <u>60</u> e <u>180</u> in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati. Fino a <u>giorni 10 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 30 annui</u> , per la partecipazione ad attività di addestramento.	E' concessa al militare iscritto nell'Elenco nazionale (centrale o territoriale) del volontariato di protezione civile, impiegato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.	Art. 39 D. Lgs 1/2018 (in sostituzione dell'art. 9 D.P.R. 194/2001). Art. 1506, co. 1, lett. e) D. Lgs 66/2010.
<u>Operazioni di soccorso a cura del Club Alpino Italiano.</u>	Per i giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero entro le ore 24.	E' concessa al militare iscritto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, previa valutazione delle esigenze di servizio.	Art. 1 L. 162/1992. Art. 1 D.M. Lavoro 379/1994. Art. 1506, co. 1, lett. e) D. Lgs 66/2010.
<u>Eventi e cause particolari</u> (gravi motivi familiari).	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 42, co. 5 D. Lgs. 151/2001).	E' senza assegni. Determina detrazione di anzianità ai fini pensionistici e della progressione di carriera. Durante il suo utilizzo non si matura la licenza ordinaria e la tredicesima mensilità.	Art. 4, co. 2 L. 53/2000. (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica).

LICENZE

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità.</u>	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. 53/2000) per ciascuna persona portatrice di handicap.	I congiunti della persona disabile da ammettere al beneficio sono individuati secondo un preciso ordine di priorità stabilito dalla norma. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di unione civile e il convivente di fatto. Tale licenza: – è computata nell'anzianità valida ai fini della progressione di carriera; – non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto. Tra due periodi di tale licenza è necessaria l'effettiva ripresa del servizio, anche per un solo giorno.	Art. 42, co. 5 D. Lgs 151/2001. Art. 1, commi 20 e 36 L. 76/2016. (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica). Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.
<u>Per congedo parentale.</u>	<u>Mesi 6</u>, nei primi 12 anni del figlio. Da tener presente, tuttavia, che se ne beneficia anche l'altro genitore i periodi di congedo parentale fruiti da entrambi non possono complessivamente superare i 10 mesi. Inoltre, qualora il padre militare abbia fruito di più di 3 mesi del beneficio, il limite di mesi 6 è elevato a 7 e quello complessivo a 11. Qualora il militare sia l'unico genitore (è compreso anche il caso dell'affidamento esclusivo del figlio), la durata del congedo parentale è stabilita in 11 mesi.	Il congedo parentale spetta al militare richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa. Tra un periodo e l'altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. E' cumulabile con la licenza ordinaria. La norma base (D.Lgs. 151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30%, nei primi 12 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 6 anni del figlio), nel	Artt. da 32 a 38 D. Lgs 151/2001. Art. 11 D.P.R. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 25 D.P.R. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri). (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica). Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		rispetto dei seguenti limiti: 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre), 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre), ai quali si aggiungono 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre. Una delle mensilità fruita entro il sesto anno di vita del figlio, viene indennizzata all'80% (in luogo del 30%), limitatamente ad uno dei due genitori. Quando il congedo parentale eccede i 9 mesi complessivi (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito), non viene corrisposto alcun assegno ad entrambi i genitori. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.	
<u>Per malattia figlio.</u>	Nei primi 3 anni di età: per tutto il periodo della malattia. Tra i 3 e gli 8 anni di età: fino a 5 giorni lavorativi annui.	E' fruita dal militare, in alternativa all'altro genitore titolare di analogo diritto. Il beneficio spetta anche se l'altro genitore non ne abbia diritto. E' senza assegni, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 3 anni di vita del figlio.	Artt. da 47 a 52 D. Lgs 151/2001. (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica).
<u>Per nascita figlio.</u>	<u>Giorni 2.</u>	È concessa a domanda, al padre, entro la prima settimana di nascita del figlio. Il beneficio non può essere fruito dal personale dirigente e dal personale volontario non in servizio permanente.	Art. 21 D.P.R. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 55 D.P.R. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri). (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
			1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica).
<u>Per donne vittime di violenza di genere.</u>	<u>Fino a 90 giorni.</u>	Da fruire nei 3 anni successivi all'inizio del percorso di protezione certificato. Salvo casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a farne richiesta scritta al Comandante di Corpo almeno 7 giorni prima della decorrenza della licenza, indicando l'inizio e la fine del periodo di assenza e producendo la prescritta certificazione. Il periodo di licenza, durante il quale è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera, è computato ai fini dell'anzianità di servizio, della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità. Il beneficio non può essere fruito dal personale dirigente e dal personale volontario non in servizio permanente.	Art. 22 D.P.R. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 56 D.P.R. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri).
LICENZA DI MATERNITA'	Ordinariamente, da 2 mesi prima a 3 mesi dopo la data presunta del parto.	Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio nel periodo ordinariamente previsto ed è concessa d'ufficio tale licenza. Il personale interessato, tuttavia, ha facoltà di fruirne a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 successivi, ovvero dopo l'evento parto entro i 5 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela	Artt. da 16 a 26 D. Lgs 151/2001. (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica).

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale licenza spetta, altresì, nei casi dettagliatamente descritti nel compendio di cui ai riferimenti normativi e applicativi.	
LICENZA DI PATERNITA' OBBLIGATORIA	Dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi all'evento, il padre si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20, in caso di parto plurimo).	I 10/20 giorni: - non sono frazionabili in ore; - possono essere goduti anche in via non continuativa; - sono lavorativi (non sono computabili i festivi e i non lavorativi); - non sono computabili nel limite dei 45 giorni annui; - sono fruibili anche in concomitanza con il congedo di maternità della madre lavoratrice; - spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell'ambito del suddetto arco temporale; - sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonché al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo. Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto, il militare padre comunica in forma scritta al Comando/Ente di appartenenza i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il suddetto personale è collocato in licenza di paternità obbligatoria, con l'attribuzione	Artt. 27-bis, 29, 30, 31-bis D. Lgs. 151/2001. Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		del trattamento economico ordinario nella misura intera (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, co. 8, L. 78/1983).	
LICENZA DI PATERNITA' ALTERNATIVA	Dopo la nascita del figlio, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.	Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio è invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio.	Artt. dal 28 al 31-bis D. Lgs 151/2001. (Già disciplinato con la Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogata con la presente Guida Tecnica). Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.